



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Bari, data del protocollo

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
del comune di
RUTIGLIANO

Oggetto: Richiesta parere quorum strutturale.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9357/2023, con la quale le SS.LL., in ragione della previsione di cui all'art. 22, comma 5, dello Statuto comunale e di quella di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sul funzionamento dell'Organo consiliare, hanno chiesto un parere in merito alla computabilità o meno del Sindaco quale componente del Consiglio Comunale, nonché conferma se il quorum costitutivo della "*metà più uno*" in seconda convocazione sia da considerarsi pari a 9 o a 10, giusta eccezione sollevata dai consiglieri di minoranza nella seduta consiliare del 5 maggio scorso.

Al riguardo, con riferimento al primo quesito, per giurisprudenza consolidata, nonché in ragione del parere espresso dal Consiglio di Stato, I sezione, n. 129/2021, in base al principio per cui *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*, il Sindaco è sempre da computare quale componente del Consiglio con diritto al voto, salvo espresse esclusioni previste dalla legge e dalle norme statutarie e regolamentari di autodeterminazione dell'Ente; tanto più se si considera che in virtù di quanto disciplinato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, insieme al Consiglio e alla Giunta costituisce uno degli organi di

4



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

governo del comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione e ne ha la rappresentanza.

In ragione di quanto detto ne consegue che, con riferimento alla seconda questione, il Sindaco è da comprendere tra i consiglieri assegnati che risultano quindi essere pari a diciassette.

Stante il disposto di cui al precitato art. 45, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale di codesto Ente, in forza del quale " *Alla seduta di seconda convocazione, (...), le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati*" e tenuto conto del numero dispari dei consiglieri (diciassette), le predette sedute consiliari sono da considerarsi regolarmente costituite laddove siano presenti nove consiglieri assegnati, Sindaco compreso, salvo diversa espressa previsione regolamentare.

A tal proposito giova nuovamente richiamare la giurisprudenza consolidata ed il precitato pare del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 129/2021 secondo il quale il calcolo della maggioranza assoluta dei collegi formati da un numero dispari di membri, implica pacificamente che la metà più uno sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per una unità.

Per le considerazioni esposte, questa Prefettura concorda con la disamina formulata dalle SS.LL. nel senso che per la validità della seconda convocazione del Consiglio comunale di codesto Ente dovranno presenziare almeno nove componenti, comprendendo in tal numero il Sindaco.

IL PREFETTO
(Bellomo)

